

REPERTORIO N. 399239

RACCOLTA N. 51594

Registrato a Torino

il 27 giugno 2007

al n. 7829

con E. 166, 20

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DELLA "SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI

Società per Azioni" in data 27 giugno 2007.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno ventisette (27) del mese di giugno, in Torino,

presso la sede legale in Via Bonzanigo n. 22, alle ore undici e minuti tre.

Avanti a me Astore dottor Placido fu Notaio Pietro, Notaio in Torino, iscritto

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

E' personalmente comparso il Signor:

- **Dott. Bruno BINASCO**, nato a Tortona (Alessandria) il 6 agosto 1944,

residente in Tortona, Strada Savonesa n. 22;

- cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il Comparsente, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione della "Società Iniziative Autostradali e Servizi Società

per Azioni" siglabile "SIAS S.p.A.", con sede in Torino Via Bonzanigo n.

22, capitale sociale Euro 63.750.000.= versato, Codice Fiscale e N.ro

iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 08381620015 - soggetta

all'attività di direzione e coordinamento di ARGO FINANZIARIA S.p.A.

premette


- che con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana - Foglio delle Inserzioni n. 61 del 26 maggio 2007, Inserzione S-

5456, nonchè sul quotidiano "Libero" del 26 maggio 2007, l'Assemblea

straordinaria degli Azionisti della Società Iniziative Autostradali e Servizi

Società per Azioni venne convocata in questo luogo, alle ore undici di oggi in



prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale:
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò premesso

mi richiede, in detta sua qualità, di redigere per atto pubblico il verbale dell'assemblea in oggetto.

Aderendo io Notaio alla richiesta, dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Bruno BINASCO e conferma l'incarico a me Notaio della relativa verbalizzazione per atto pubblico.

Il Presidente ricorda gli estremi di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Comunica che alle ore 11,05 sono presenti in proprio o rappresentati per delega n. 33 Azionisti rappresentanti in proprio e per delega n. 77.216.774 azioni ordinarie di cui n.ro 40.686.632 in proprio e n.ro 36.530.142 per delega pari al 60,562176% delle complessive n. 127.500.000.= azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 cadauna, costituenti l'intero capitale sociale, come risulta dalle specifiche certificazioni rilasciate, nei termini prescritti dall'articolo 10 dello Statuto Sociale, dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata, ai sensi della vigente normativa.

- Dà atto che, oltre ad esso Presidente, sono presenti gli Amministratori:

- Rag. Enrico ARONA - Amministratore Delegato

- Dott. Alessandro BRAJA

- Dott. Ernesto Maria CATTANEO

- Dott.ssa Daniela GAVIO

- Ing. Paolo PIERANTONI

- Dott. Alberto SACCHI

- che assistono tutti i Sindaci Effettivi, Signori:

Prof. Lionello JONA CELESIA - Presidente del Collegio

Avv. Alfredo CAVANENGHI

Dott. Ernesto RAMOJNO

- mentre hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Signori:

Dott. Gianfranco BOSCHETTI

Dott. Paolo Andrea COLOMBO

Avv. Vincenzo MACCHIA

Dott. Rinaldo LASCIALFARE

Dott. Gianfranco PITTATORE

Dott. Ferruccio PIANTINI

e Dott. Beniamino GAVIO.

Il Presidente prosegue quindi con i lavori assembleari dando atto che

- è inoltre presente, in qualità di Rappresentante comune degli obbligazionisti,

il Dott. Roberto Petrignani, nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti

del 22 novembre 2005.

Il Presidente comunica inoltre:

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB, della

Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico gli adempimenti informativi e

comunicativi previsti dalla vigente normativa;

- che in seguito alle suddette comunicazioni non sono stati inviati alla società

rilevi da parte della CONSOB;

- che il numero degli azionisti risultante dal Libro Soci aggiornato alla data

del 24 giugno 2007 è pari a 8.350 circa;

- che i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dalla Società e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

1. **AURELIA S.p.A.** n. 21.808.768 azioni pari al 17,105%

2. **ASTM S.p.A.** n. 40.378.186 azioni pari al 31,669%

3. **SINA S.p.A.** n. 3.908.016 azioni pari al 3,065%

4. **GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI:** n. 9.438.770 azioni pari al 7,403%:

* direttamente Assicurazioni Generali S.p.A.: n. 5.605.000 azioni pari al 4,396%

* indirettamente n. 3.200.000 azioni pari al 2,51% tramite Generali Vie S.A.

* indirettamente n. 213.884 azioni pari allo 0,168% tramite Nuova Tirrena S.p.A.

* indirettamente n. 204.870 azioni pari allo 0,161% tramite Augusta Assicurazioni S.p.A.

* indirettamente n. 102.631 azioni pari allo 0,080% tramite Toro Assicurazioni S.p.A.

* indirettamente n. 112.385 azioni pari allo 0,088% tramite Augusta Vita S.p.A.

5. **LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC:** n. 10.715.460 azioni pari all'8,404% (di cui 0,23% senza voto)

6. **KAIROS PARTNERS SGR S.p.A.:** n. 2.572.884 azioni pari al 2,018%

- Che non consta l'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/98;

- che verrà allegato al verbale della riunione l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea con le indicazioni prescritte, e che, per ogni votazione, verrà incluso o allegato l'eventuale elenco degli Azionisti che abbiano espresso voto favorevole, voto contrario, si siano astenuti o che si siano allontanati prima di una votazione, indicando il relativo numero di azioni;

- che è stata effettuata la verifica della corrispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di legge in vigore.

Il Presidente chiede quindi ai partecipanti all'Assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi della vigente normativa.

Il Presidente informa che, come consentito dall'articolo 2, punti 2.2 e 2.3 del "Regolamento dell'Assemblea", sono presenti alcuni dirigenti e dipendenti della Società addetti ai lavori assembleari.

Prega i Signori Azionisti, qualora dovessero abbandonare l'aula prima della fine della presente Assemblea, di comunicarlo alla Segreteria riconsegnando la propria scheda di votazione;


dichiara

pertanto l'Assemblea Straordinaria legalmente costituita in prima convocazione e valida a deliberare sull'ordine del giorno, che reca:

1. Proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno

1. Proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto



Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

precisa che l'assemblea straordinaria è stata convocata per sottoporre all'approvazione dell'assemblea la proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale.

Rende noto che, la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ed il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 hanno modificato la disciplina della "corporate governance" delle società quotate mediante l'introduzione - nel D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 ("TUF") - di nuove disposizioni alcune delle quali richiedono, per essere efficaci, un adeguamento dello Statuto sociale che, ai sensi dell'articolo 8 del sopramenzionato D.Lgs., dovrà essere effettuato entro il termine del 30 giugno 2007.

Il nuovo quadro legislativo è stato successivamente integrato e completato dalle norme regolamentari emanate dalla Consob con Delibera n. 15915 del 3 maggio 2007.

Gli aspetti della succitata disciplina che rilevano ai fini delle deliberazioni che saranno sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti riguardano - sostanzialmente - i) la composizione e le modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo secondo procedure che consentano alle minoranze di eleggere propri rappresentanti (ivi incluso il Presidente del Collegio Sindacale), ii) i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, iii) il limite al cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo e iv) la nomina - previa determinazione dei requisiti professionali - del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Relativamente al punto i) si evidenzia che l'attuale disciplina statutaria

relativa alle modalità di nomina degli organi sociali, attraverso il meccanismo del voto di lista, risulta sostanzialmente allineata al nuovo quadro normativo e, conseguentemente, gli adeguamenti proposti relativamente agli articoli 16 e 27 rispondono - essenzialmente - ad esigenze di mero coordinamento con le vigenti disposizioni.

Ulteriori modificazioni ai citati articoli rispondono alla finalità di recepire le statuizioni normative relativamente agli aspetti richiamati ai punti ii) e iii).


In merito al punto iv) si propone di integrare il testo dell'articolo 21 per demandare al Consiglio di Amministrazione il potere di nominare la figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Il Presidente precisa che nel corpo della Relazione sono riportati gli articoli statutari sopra menzionati nel testo vigente ed in quello proposto, corredati dalle relative note di commento.

Prima di passare la parola al Notaio perchè dia lettura della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, il Presidente fa presente che sul punto all'ordine del giorno è stata predisposta una relazione che, in ottemperanza alla vigente normativa, è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito internet della Società, nei quindici giorni antecedenti quello dell'Assemblea in prima convocazione.

Fa presente che la Relazione è stata, inoltre, distribuita in copia agli odierni partecipanti.

Tale Relazione del Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal Componente e da me Notaio, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.



Su invito del Presidente io Notaio dò quindi lettura della Proposta
Deliberativa contenuta nella Relazione sottoposta dal Consiglio di
Amministrazione all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Prende brevemente la parola l'azionista **Dott. Carlo Maria BRAGHERO** il
quale suggerisce di precisare, nel nuovo testo del 6° comma dell'articolo 16
dello statuto che i "due" giorni di anticipo rispetto a quello dell'assemblea in
prima convocazione, per comprovare la titolarità della quota di partecipazione
che dà diritto alla presentazione delle liste, siano "due giorni non festivi".

Il Presidente dott. BINASCO, a nome del Consiglio di Amministrazione e con
l'intervento del Sindaco Avv. CAVANENGHI, dichiara di accogliere
l'emendamento proposto dall'azionista e di definire "liberi" i suddetti due
giorni di anticipo.

Poichè nessun altro azionista chiede di intervenire il Presidente dichiara
esaurita la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Prima di passare alla votazione il Presidente comunica che al momento sono
presenti o rappresentati per delega n. 33 azionisti, rappresentanti in proprio o
per delega n. 77.216.774 azioni ordinarie pari al 60,562176% di cui n.ro
40.686.632 in proprio e n.ro 36.530.142 per delega.

Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa di
modificare gli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale, così come formulata
dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa e nella

proposta di deliberazione testè letta, che risulta definitivamente così

formulata:

"ORDINE DEL GIORNO

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

- preso atto della "Relazione illustrativa degli Amministratori" e delle proposte ivi contenute;

delibera

1. di modificare gli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale, come segue:

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.


La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di



nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni liberi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così

attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.


Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea dei soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli



esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 21 - Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e Straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio

Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

Art. 27 - Nomine


I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in



una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, commerciale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate

le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.


In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.



Per la integrazione del Collegio Sindacale, a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

2. Di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle presenti deliberazioni con facoltà di accettare e di introdurre nella stessa le eventuali modificazioni e precisazioni che si dovessero rendere necessarie al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Fatta prova e controprova per alzata di mano tale Ordine del Giorno deliberativo risulta approvato a maggioranza con il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti e rappresentati in assemblea di cui all'elenco infra allegato, ad eccezione dei seguenti azionisti, per conto dei quali la delegata Loredana FEDELE esprime voto contrario:

- 1) "Parvus European Absolute Opportunities Master Fund" (azioni 178.112);
- 2) "The Caeruleus Fund" (azioni 207.305);
- 3) "The Orange Partners Fund" (azioni 68.231);
- 4) "Parvus European Opportunities Master Fund" (azioni 339.898);
- 5) "Vittoria Fund P LP Internation" (azioni 129.871);

totale voti favorevoli 76.293.357;

totale contrari: 923.417;

Astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la proposta deliberativa testè letta, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa e nella proposta di deliberazione testè letta.


A seguito delle deliberazioni testè assunte, il Presidente consegna a me Notaio il testo integrale dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche degli articoli 16, 21 e 27, al fine del deposito e della iscrizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2436 Codice Civile: detto testo statutario, sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

L'elenco nominativo di tutti i Soci che hanno partecipato all'Assemblea in proprio o per delega (con i dati richiesti da Consob), sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, viene allegato al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "C".

Non essendovi altri argomenti in discussione e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'Assemblea straordinaria alle ore undici e minuti trenta.

Il Comparente esonera me Notaio dalla lettura di tutti gli allegati, dichiarando di averne preso esatta conoscenza.

Del che richiesto io Notaio faccio constare dal presente verbale che leggo al Comparente il quale, approvando e confermando, qui con me Notaio lo




sottoscrive, alle ore undici e minuti cinquantacinque.

Scritto con sistema elettronico nei modi di legge e manoscritto da persona di
mia fiducia in parte ed in parte scritto di mia mano di sei fogli occupa facciate
ventuno.

In originale firmato:

Binasco Bruno

Astore Placido Notaio



ALLEGATO "A" AL N. 399239/51594 DI REPERTORIO

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale.

1. Motivazioni

Come noto, la legge 28 dicembre 2005, n. 262 ed il D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 hanno modificato la disciplina della "corporate governance" delle società quotate mediante l'introduzione - nel D. lgs. 24.02.1998, n. 58 ("TUF") - di disposizioni alcune delle quali richiedono, per essere efficaci, un adeguamento dello Statuto sociale che, ai sensi dell'articolo 8 del sopramenzionato D. Lgs., dovrà essere effettuato entro il termine del 30 giugno 2007.

Il nuovo quadro legislativo è stato successivamente integrato e completato dalle norme regolamentari emanate dalla Consob con Delibera n. 15915 del 3 maggio 2007.

Gli aspetti della succitata disciplina che rilevano ai fini delle deliberazioni che saranno sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti riguardano - sostanzialmente - i) la composizione e le modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo secondo procedure che consentano alle minoranze di eleggere propri rappresentanti (ivi incluso il Presidente del Collegio Sindacale), ii) i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, iii) il limite al cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo e iv) la nomina - previa determinazione dei requisiti professionali - del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Relativamente al punto i) si evidenzia che l'attuale disciplina statutaria relativa alle modalità di nomina degli organi sociali, attraverso il meccanismo del voto di lista, risulta sostanzialmente allineata al nuovo quadro normativo e, conseguentemente, gli adeguamenti proposti relativamente agli articoli 16 e 27 rispondono - essenzialmente - ad esigenze di mero coordinamento con le vigenti disposizioni.

Ulteriori modificazioni ai citati articoli rispondono alla finalità di recepire le statuizioni normative relativamente agli aspetti richiamati ai punti ii) e iii).



In merito al punto iv) si propone di integrare il testo dell'articolo 21 per demandare al Consiglio di Amministrazione il potere di nominare la figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito gli articoli statutari sopra menzionati nel testo vigente ed in quello proposto, corredati dalle relative note di commento.

2. Esposizione a confronto degli articoli nel testo vigente ed in quello proposto.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati</p>	<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati</p>

stessi, oltre che di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria: la titolarità di almeno il 2% del capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno

stessi, ~~oltre che~~ ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste ~~nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.~~


Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: ~~almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;~~ la ~~titolarità di almeno il 2% del capitale sociale della~~ predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente



assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizione di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le norme relative del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello

previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizione di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le ~~norme relative del Codice Civile~~ disposizioni di legge in vigore.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre ~~anni~~ esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea dei soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione:


<p>stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>L'Assemblea dei soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>Le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p>	<p>tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>Le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p>
---	--

Come riferito nel paragrafo che precede, le modifiche relative all'articolo 16 rispondono alla finalità di coordinare l'attuale disciplina statutaria del meccanismo del voto di lista e della composizione del Consiglio di Amministrazione alle previsioni degli articoli 147 ter e 147-quinquies del TUF e delle relative norme regolamentari emanate dalla Consob.

Per quanto sopra, l'integrazione proposta al comma 1 attiene all'esigenza di assicurare - in ragione della composizione numerica dell'organo amministrativo deliberata dall'Assemblea degli Azionisti - la presenza di un numero di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza normativamente prescritti.

Relativamente al comma 2 si è ritenuto opportuno inserire la previsione secondo la quale i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile tra i quali rilevano, in particolare, quelli richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF.

Si propone, infine, di formulare in termini più generici il comma 6, per renderlo aderente ai criteri di determinazione delle soglie richieste per la presentazione delle liste di candidati e computate sulla base di specifici parametri quali la capitalizzazione, il flottante e gli assetti proprietari delle Società.



Art. 21 - Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e Straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

Art. 21 - Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e Straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.


Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per

	struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.
--	---

L'integrazione proposta all'articolo 21 risponde alla finalità di recepire statutariamente il disposto del comma 1 dell'articolo 154 bis del TUF secondo il quale *"lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo"*.

Per quanto sopra, si propone di demandare al Consiglio di Amministrazione - già investito, nei limiti di legge e di statuto - dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, il potere di nominare, sulla base di specifici requisiti professionali - e conseguentemente - di revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prevedendo altresì il possesso, in capo al medesimo, dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

<p>Art. 27 - Nomine.</p> <p>I Sindaci sono nominati per un triennio e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria: la titolarità di almeno</p>	<p>Art. 27 - Nomine.</p> <p>I Sindaci sono nominati per un triennio tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: almeno il 2% del capitale</p>
---	---



il 2% del capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

~~sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore di almeno il 2% del capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.~~

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria, ~~più di una lista né possono votare liste diverse.~~ Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ~~ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.,~~ e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione e di controllo ovvero

a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, commerciale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, commerciale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.


Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle



1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Per la integrazione del Collegio Sindacale, a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Per la integrazione del Collegio Sindacale, a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

--	--

Per le medesime motivazioni evidenziate in merito all'articolo 16, si propone di allineare - anche relativamente all'articolo 27 - l'attuale disciplina statutaria del meccanismo del voto di lista alle previsioni dell'articolo 148 del TUF e delle norme attuative emanate dalla Consob, tra le quali rileva, in particolare, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza.

In un'ottica di omogeneità e di semplificazione delle procedure previste per la nomina degli organi sociali, al comma 4 si propone inoltre - come consentito dalla normativa regolamentare succitata - di adottare, per la presentazione delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale, le medesime soglie richieste per l'elezione degli amministratori, prevedendo una formulazione statutaria generica in linea con le modalità di calcolo all'uopo previste.

Relativamente al comma 6, si rende necessario eliminare l'attuale previsione del limite al cumulo degli incarichi in quanto non più compatibile con la nuova normativa introdotta in materia, per i componenti degli organi di controllo, dalla citata Deliberazione Consob n. 15915/2007. Come statuito al comma 11, è rimesso - quindi - in capo a ciascun candidato alla carica di sindaco, l'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, l'esistenza - tra gli altri - dei requisiti normativamente prescritti per la carica, tra i quali sono ricompresi quelli relativi agli incarichi ricoperti nel rispetto dei "nuovi" limiti introdotti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,
preso atto della "Relazione illustrativa degli Amministratori" e delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

1. di modificare gli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale, come segue:

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero



di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti

così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.


Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea dei soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.



Art. 21 - Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e Straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per

il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

Art. 27 - Nomine.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad

un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, commerciale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.


Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base



all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa .

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Per la integrazione del Collegio Sindacale, a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione con facoltà di accettare e di introdurre nella stessa le eventuali modificazioni e precisazioni che si dovessero rendere necessarie al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Torino, 22 maggio 2007


p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Bruno Binasco)

F.to Binasco Bruno

Visto per l'inserzione: F.to Binasco Bruno - Astore Placido Notaio



**ALLEGATO "B" AL N. 399239/51594 DI REPERTORIO
Società Iniziative Autostradali e Servizi**

SIAS S.p.A.

STATUTO SOCIALE

Titolo I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita una società per azioni denominata "Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni".

La denominazione suddetta potrà essere rappresentata dalla sigla SIAS, in lettere maiuscole con o senza interpunzione.

Art. 2 – Sede.


La società ha sede legale nel Comune di Torino.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la società può istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, amministrative, direzioni, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici e unità locali in genere.

Art. 3 – Oggetto.

La società ha il seguente oggetto sociale:

- l'assunzione di partecipazioni in società di capitale;
- l'attività finanziaria in genere, con l'esclusione del leasing mobiliare ed immobiliare, del factoring, dell'intermediazione in cambi, dei servizi di incasso, pagamento, trasferimento di fondi anche mediante emissione di carte di credito, dell'erogazione di credito al consumo anche nei confronti dei Soci;
- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali, nell'interesse di società o enti cui partecipi;



- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili.

Potrà inoltre compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a materie regolate dalle leggi speciali che disciplinano:

- la raccolta del risparmio presso terzi (D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385);
- l'attività delle assicurazioni e riassicurazioni (D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449);
- l'attività delle società fiduciarie e di revisione (Legge 23 novembre 1939 n. 1966);
- le attività relative ai fondi comuni di investimento (art. 12 legge 23 marzo 1983 n. 77);
- le attività per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione in un albo professionale (Legge 23 novembre 1939 n. 1815);
- le attività delle S.I.M. (Legge 2 gennaio 1991 n. 1).



La società non potrà svolgere attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico.

Art. 4 – Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE

AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Misura del capitale.

Il capitale sociale è di euro 63.750.000 (sessantatremilionisettecentocinquantamila) suddiviso in n. 127.500.000 azioni ordinarie da euro 0,50 ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione - in esecuzione della delega conferitagli a norma dell'art. 2420 ter Codice Civile con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 16 maggio 2005 - ha deliberato, in data 20 maggio 2005, di emettere un prestito obbligazionario convertibile denominato "SIAS [●]% 2005 – 2017 convertibile in azioni ordinarie" dell'importo nominale di massimi Euro 342.656.250,00 costituito da massime n. 31.875.000 obbligazioni, del

valore nominale unitario compreso tra Euro 10,25 ed Euro 10,75 convertibili in azioni ordinarie in ragione di 1 (una) azione ordinaria SIAS ogni obbligazione posseduta, da offrire in opzione - alla pari - agli azionisti, ai sensi e con le modalità di legge, in ragione di 1 (una) obbligazione ogni 4 (quattro) azioni possedute e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento di nominali massimi Euro 15.937.500,00 mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 31.875.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, godimento regolare, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, restando tale aumento irrevocabile sino alla scadenza del termine ultimo di conversione ai sensi del Regolamento del Prestito e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio della conversione stessa.

Art. 6 – Azioni.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalla legge; diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Art. 7 – Riduzione del capitale.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Art. 8 – Obbligazioni.

La società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

Titolo III


ASSEMBLEA

Art. 9 – Assemblea degli azionisti.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 10 – Intervento e rappresentanza in Assemblea.



Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art. 11 – Convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale, o altrove, purchè in Italia – in via ordinaria – almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

Art. 12 – Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima, seconda e, in caso di Assemblea Straordinaria, eventuale terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Esso deve essere pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Art. 13 – Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere effettuata secondo quanto previsto



dall'art. 16 e per la nomina del Collegio Sindacale, che dovrà essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 27.

Art. 14 – Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale avente diritto di voto, mentre, in seconda e in terza convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rispettivamente rappresentino più del terzo e più del quinto del capitale stesso.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente designa, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da

sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni liberi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli



Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

- b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea dei soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello



per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 17 – Cariche sociali.

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti oltreché uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge.

Art. 18 - Segretario del Consiglio.

Il Consiglio designa un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

In caso di suo impedimento od assenza le sue mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal Presidente delle singole riunioni.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax, o per posta elettronica (purchè sia riscontrato l'avvenuto ricevimento), salvo caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di un giorno.

Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.

In tal caso:



- devono essere assicurate, comunque:
- 1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- 2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo nel quale si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Art. 20 – Deliberazioni del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.


Art. 21 – Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e Straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede



l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

Art. 22 – Comitato Esecutivo.

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei componenti e delegando ad esso le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio stesso; può eventualmente investire i singoli componenti così nominati di particolari incarichi stabilendo anche all'occorrenza, sentito il parere del Collegio Sindacale, la misura delle indennità da conteggiarsi nelle spese generali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo.

Per la validità delle deliberazioni e le modalità della votazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 20.

Art. 23 – Direttori.

Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

Art. 24 – Rappresentanza sociale.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltreché, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Autorizzazioni speciali.



I legali rappresentanti statuari possono autorizzare la sottoscrizione di documenti con riproduzione meccanica delle firme.

Titolo V

SINDACI

Art. 26 – Composizione del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, due nominati dalla maggioranza dell'Assemblea, uno dalla minoranza, nonché da due Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea.

Art. 27 – Nomine.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.


Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.



Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, commerciale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;



2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Per la integrazione del Collegio Sindacale, a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

Titolo VI

BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 28 – Esercizi sociali.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale a norma di legge.

Art. 29 – Ripartizione degli utili.

Dagli utili che risultano dal bilancio approvato dall'Assemblea si preleva il 5% fino a costituire il fondo di riserva legale prescritto dalla legge.

La somma rimanente verrà utilizzata per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e/o per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà di determinare.

Art. 30 – Acconti sul dividendo.



Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 31 – Pagamento dei dividendi.

I dividendi sono pagabili presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata ai sensi della vigente normativa.

I dividendi non ritirati entro cinque anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a vantaggio della società.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Competenza territoriale.

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

Art. 33 – Domicilio degli azionisti.

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal Libro dei Soci.

Art. 34 – Liquidazione.

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea degli azionisti, che ne determina poteri e compensi.

Art. 35 – Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge.


Firmato: Binasco Bruno - Astore Placido Notaio



Elenco Interventuti (Intervenuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria	
1	LOREDANA FEDELE				0
1	D PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND				178.112
2	D THE CAERULEUS FUND				207.305
3	D THE ORANGE PARTNERS FUND				68.231
4	D PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND				339.898
5	D VITTORIA FUND P LP INTERNATION				129.871
	Totale azioni				923.417
2	FEDELE LOREDANA				0
1	D COMMONW PENNSYLV PUB SCHOOL EMPL RET				8.806
2	D SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST				728
3	D FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND				1.107
4	D FORD MOTOR CO				3.074
5	D WEELS COMMON INVESTMENT TRUSTEES LIMITED PENSION				3.980
6	D SAN FRANCISCO CITY & COUN. RET. SYSTEM				65.000
7	D UBS AG - LONDON BRANCH				49.000
8	D UMWA 1974 PENSION TRUST				4.088
9	D ING. RENDIMENT EUROPE				170.000
10	D THE RETIREMENT PLAN OF JP MORGAN CHASE BANK AND CERTAIN				6.604
11	D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES				151.515
	Totale azioni				463.902
3	BRAGHERO CARLO MARIA				46
4	DOLCINI ENRICO				0
1	D AURELIA SPA				21.808.768
	Totale azioni				21.808.768
5	FORMICA RICCARDO				0
1	D PRINA MARA				4.000
2	R AUTOSTRADA TORINO MILANO SPA				40.378.186
3	D SOCIETA' INIZIATIVE NAZ. AUTOSTRADALI S.P.A.				3.908.016
	Totale azioni				44.290.202
6	CABULA ANTONIO				7.400
7	PENT ADRIANO				300.000
1	D MATARAZZO LUCIANA				59.275
2	D PERACCHIOTTI ORSOLA				11.100
3	D TORTA SEVERINA				7.950
4	D MATARAZZO SILVANA				7.575
	Totale azioni				385.900
8	GENISIO SERGIO				1.000
9	CORONATO GIUSEPPE				0
1	D ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.				5.605.000
2	D AUGUSTA ASSICURAZIONI				204.870
3	D AUGUSTA VITA				112.385
4	D NUOVA TIRRENA				213.884
5	D GENERALI VIE				3.200.000
	Totale azioni				9.336.139




Elenco Interventuti

(Intervenuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria	
Tipo Rap.				
		Totale azioni in proprio		308.446
		Totale azioni in delega		36.530.142
		Totale azioni in rappresentanza legale		40.378.186
		TOTALE AZIONI		77.216.774
		Totale azionisti in proprio		4
		Totale azionisti in delega		28
		Totale azionisti in rappresentanza legale		1
		TOTALE AZIONISTI		33
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE		9






Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 27/06/2007 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	AUTOSTRADA TORINO MILANO SPA in persona di FORMICA RICCARDO	40.378.186	0
1	0	BRAGHERO CARLO MARIA	46	0
1	0	CABULA ANTONIO	7.400	0
0	5	CORONATO GIUSEPPE	0	9.336.139
0	1	DOLCINI ENRICO	0	21.808.768
0	11	FEDELE LOREDANA	0	463.902
0	2	FORMICA RICCARDO	0	3.912.016
1	0	GENISIO SERGIO	1.000	0
0	5	LOREDANA FEDELE	0	923.417
1	4	PENT ADRIANO	300.000	85.900
5	28	Apertura Assemblea	40.686.632	36.530.142
TOTALE COMPLESSIVO:			77.216.774	
5	28	Proposta adeguam. artt. 16, 21,27 Statuto sociale	40.686.632	36.530.142
TOTALE COMPLESSIVO:			77.216.774	




Copia conforme all'originale, firmato a norma di

legge, composta di 51 fasciole in code semplice
per gli usi consueti
Torino, 27/06/2007

Astore Dott. Placido - Notario in Torino

